COMUNE DI ROVATO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO

DI

IGIENE URBANA

(ART. 59 D.LGS. 507/93 e s.m.i.)

Approvato con delibera di C.C. n.° 20 del 8/5/2009
Modificato con delibera di C.C. n° 4 del 9/2/2010
Modificato con delibera di C.C. n. 4 del 31/3/2016

Indice

Art. 1. - Oggetto del regolamento ... 3
Art. 2. - Definizioni ... 3
Art. 3. - Classificazione ... 3
Art. 4. - Rifiuti urbani ... 3
Art. 5. - Rifiuti speciali ... 4
Art. 6. - Rifiuti pericolosi ... 4
Art. 7. - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ... 4
Art. 8. - Oggetto del servizio e principi generali ... 4
Art. 9. - La raccolta differenziata ... 5
Art. 10. - Gestione dei rifiuti ... 5
Art. 11. - Sistemi di raccolta ... 5
Art. 12. - Raccolta porta a porta ... 6
Art. 13. - Isola ecologica ... 6
Art. 14. - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati ... 8
Art. 15. - Usi vietati ... 8
Art. 16. - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ... 8
Art. 17. - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati ‘T’ e/o ‘F’ ... 8
Art. 18. - Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili ... 9
Art. 19. - Contenitori porta rifiuti ... 9
Art. 20. - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti ... 9
Art. 21. - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti ... 9
Art. 22. - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti ... 9
Art. 23. - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali ... 10
Art. 24. - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti ... 10
Art. 25. - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche ... 10
Art. 26. - Attività di carico e scarico di merci e materiali ... 11
Art. 27. - Pozzetti stradali ... 11
Art. 28. - Carogne di animali ... 11
Art. 29. - Cave, cantieri e attività agricole. ... 11
Art. 30. - Veicoli a motore, rimorchi e simili ... 11
Art. 31. - Rifiuti inerti ... 12
Art. 32. - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata ... 12
Art. 33. - Controlli ... 12
Art. 34. - Sanzioni ... 12
Art. 35. - Norma finale ... 13

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Capo III del Decreto Legislativo n. 507/93 e dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
   b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
   c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
   d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
   e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
   f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
   g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato "B" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
   h) recupero: le operazioni previste nell'allegato "C" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
   i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
   j) concessionario: soggetto che gestisce il servizio di nettezza urbana in concessione, nel caso il servizio sia gestito direttamente dal Comune per concessionario si intende il Comune stesso.

Art. 3. - Classificazione

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Art. 4. - Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani
   a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
   b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
   e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
   f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Art. 5. - Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali:
   a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
   b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
   c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
   d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
   e) i rifiuti da attività commerciali;
   f) i rifiuti di attività di servizio;
   g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
   h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
   i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
   j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
   k) il combustibile derivato da rifiuti.

Art. 6. - Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato "D" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 7. - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

1. Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani quelli nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Art. 8. - Oggetto del servizio e principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 178, del Decreto Legislativo n. 152/2006.
3. La gestione del servizio di igiene urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e dal Decreto Legislativo n. 152/2006.
4. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
   a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
   b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
   c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
5. Il Comune, nel rispetto delle proprie competenze, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
6. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuato nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
8. Il concessionario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita

anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta al concessionario e al Comune, valida documentazione. E' facoltà del Comune svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 9. - La raccolta differenziata

1. Il Comune, tramite il presente regolamento e tramite il contratto di servizio con il concessionario, stabilisce:
   a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
   b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
   c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante il sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

Art. 10. - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
   a) raccolta in contenitori col sistema porta a porta su tutto il territorio comunale, a seguito di conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
   b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati;
   c) eventuale deposito temporaneo nel luogo pubblico in cui sono prodotti i rifiuti;
   d) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
   e) smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE, o recupero, in uno dei modi indicati nell'allegato II B alla Direttiva 91/156/CEE.

Art. 11. - Sistemi di raccolta[1]

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato mediante ritiro al piano stradale dei materiali differenziati collocati in appositi contenitori, secondo il calendario e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario del Servizio.
2. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, ed in particolare:
   a) raccolta porta a porta e similari;
   b) raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio;
   c) conferimento, da parte dell'utente, presso isole ecologiche appositamente attrezzate
3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
4. Ove è attivato il servizio di raccolta differenziata è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per tale raccolta e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
5. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.
6. Il Comune, in accordo con il concessionario, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative

[1] Art. Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 9.2.2010

dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico, nonché accordi o convenzioni per promuovere l'incremento della raccolta differenziata della frazione organica.

Art. 12. - Raccolta porta a porta[2]

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei materiali, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il concessionario, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo e restituiti a chiusura dell'utenza stessa. La pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente.

2 bis E' fatto obbligo all'utente del servizio il ritiro dei seguenti contenitori:

- contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati da parte di tutte le utenze, domestiche e non domestiche;
- contenitore per la raccolta della frazione organica da parte di tutte le utenze domestiche e delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie 7, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 di cui all'articolo 16 del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti, approvato con deliberazione Consiliare n. 3 del 9.2.2010.

2 ter Il ritiro dei suddetti contenitori dovrà avvenire entro i seguenti termini:

- per gli utenti già iscritti a tariffa alla data di entrata in vigore del presente articolo, entro 30 giorni dalla medesima data;
- per le nuove utenze, entro 7 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, fatti salvi specifici accordi con il concessionario del servizio.[3]

3. I contenitori consegnati all'utenza devono essere custoditi esclusivamente all'interno di aree private o di pertinenza.
4. Nei casi, che dovranno essere documentati e accertati dall'Ufficio Tecnico comunale, in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere custoditi su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
5. I contenitori devono avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. Nel caso di furto o danneggiamento il concessionario procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiari l'avvenuta sottrazione del contenitore.
7. I materiali per i quali sia stato istituito il servizio porta a porta di raccolta differenziata, dovranno essere debitamente separati a cura dell'utente e dovranno essere esposti su pubblica via secondo le modalità, nei giorni ed agli orari stabiliti dal Comune in accordo con il concessionario.
8. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi e il conferimento di rifiuti deve essere effettuato in modo tale da tutelare il decoro urbano.
9. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico. Il concessionario potrà accedere su aree e o strade private solo previo il consenso del proprietario; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

---

[2] Articolo modificato con delibera cc n. 4 del 9.2.2010

[3] Capoverso aggiunto con delibera cc n. 4 del 31.3.2016

10. I contenitori devono essere esposti non prima delle ore 6.00 antimeridiane di ogni giorno in calendario di raccolta e devono essere ritirati dall'utente nella sua proprietà entro le ore 24.00 della giornata di svuotamento. Tali orari possono essere modificati, in via generale o limitatamente ad alcune zone con decreto del Sindaco, sentito il gestore del servizio, e previo idonea informazione all'utenza.
11. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti sono obbligati a pulire la zona interessata.

Art. 13. - Isola ecologica

1. All'interno dell'isola ecologica è possibile conferire, da parte delle utenze domestiche residenti sul territorio comunale e che hanno attivato l'utenza presso il concessionario, qualsiasi tipo di rifiuto ad eccezione dei rifiuti indifferenziati non ingombranti.
2. L'accesso all'isola ecologica, per le utenze domestiche, avviene dietro presentazione di carta regionale dei servizi o altro apposito tesserino.
3. Le attività commerciali, industriali e artigianali iscritte a ruolo tariffa rifiuti possono conferire rifiuti assimilati purchè differenziabili (carta, plastica, vetro, metalli, legno, polistirolo, ecc.) dietro presentazione dell'apposito tesserino di identificazione rilasciato dal concessionario del servizio.
4. Il concessionario è tenuto alla stampa mensile degli accessi avvenuti, suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche e con l'indicazione delle quantità conferite. Tale stampa, dovrà essere comunicata al Comune anche tramite via telematica seoondo procedure concordate tra concessionario e Comune.
5. L'accesso all'isola ecologica è subordinato al rispetto delle seguenti di norme di comportamento:
   a) Norme generali sul conferimento dei rifiuti
      I. I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del concessionario del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori - adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento - o, quando previsto, negli appositi spazi.
      II. È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili.
      III. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.
   b) Orari di apertura
      I. L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune, sulla base di quanto stabilito dal piano economico finanziario, in modo da favorire la più ampia affluenza.
      II. In circostanze determinate da particolari esigenze il Comune può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.
   c) Obblighi dei cittadini/utenti
      I. I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
      II. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa presentazione di CRS o di altro apposito tesserino, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
      III. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

6. Il Comune è dotato di idonea ed attrezzata isola ecologica regolarmente autorizzata per la raccolta differenziata di rifiuti per le parti destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili al riuso, riconducibili alla componente secca del rifiuto urbano, e delle tipologie di rifiuto urbano e assimilato per le quali le vigenti normative ne impongono la raccolta differenziata, in conformità alla Legge Regionale n° 26/03, come meglio specificato nel provvedimento autorizzativo.

Art. 14. - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati

1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che abbiano le caratteristiche qualitative contenute nell'Allegato A.
2. Il produttore ha l'obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato.
3. Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato nei contenitori destinati ai rifiuti solidi urbani consegnati ad ogni singola utenza.
4. Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato a cura del produttore con una delle seguenti modalità:
   a) Presso l'isola ecologica comunale per quantità superiori ad 1 m^3 stimato a settimana
   b) Attraverso il servizio di porta a porta per quantità inferiori ad 1 m^3 stimato a settimana
5. Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al riciclaggio di materiale e/o energia potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti urbani assimilati; tali modalità sono rese esecutive con apposito provvedimento.

Art. 15. - Usi vietati dei contenitori

1. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
2. E' vietato depositare i rifiuti indifferenziati nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio.

Art. 16. - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Il conferimento presso l'isola ecologica dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è consentito alle sole utenze domestiche.

Art. 17. - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati 'T' e/o 'F'

1. I rifiuti pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite e i medicinali scaduti, devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione delle sole utenze domestiche presso l'isola ecologica comunale o distribuiti sul territorio comunale.
2. I contenitori etichettati con il simbolo T e/o F e tutti gli altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta sul territorio, devono essere conferiti presso l'isola ecologica.
3. E' fatto divieto alle utenze non domestiche conferire i rifiuti pericolosi nelle modalità esposte nei commi precedenti. Tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate.
4. Ai sensi dell'art. 188 del Decreto Legislativo n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:
   a. autosmaltimento dei rifiuti;

b. conferimento a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 18. - Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi ed alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili devono essere smaltiti mediante conferimento differenziato al servizio porta a porta (con le modalità e i tempi che verranno comunicati a cura del gestore del servizio e dall'Amministrazione comunale) o a cura dell'utente presso gli spazi, allo scopo predisposti, nell'isola ecologica comunale o tramite compostaggio domestico.
2. I giardinieri che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio comunale possono conferire i rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili presso l'isola ecologica dietro presentazione di delega scritta dal committente residente nel Comune di Rovato, utilizzando il modulo predisposto dal concessionario.

Art. 19. - Contenitori porta rifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi cestini porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche. Essi non devono essere danneggiati, manomessi, insudiciati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte, affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20. - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Art. 21. - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti[4]

1. I proprietari ed i conduttori di aree non edificate e di aree adibite a cantiere edile, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. Le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate o munite di idonei manufatti necessari ad evitare qualsiasi forma di inquinamento o abbandono di rifiuti.
3. Le aree private urbane inoltre non dovranno essere lasciate incolte e soggette ad essere fonte di proliferazione di animali pericolosi per la salute dell'uomo. Il titolare o il conduttore delle aree, curano con diligenza la corretta gestione agronomica dell'ambiente, lo sfalcio delle erbe spontanee e ogni altro onere connesso al decoro e al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie del luogo.

Art. 22. - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in

[4] Articolo modificato con delibera cc n. 4 del 31.3.2016

contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore del servizio, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il Gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 23. - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, e commerciali ed aree esterne a proprietà condominiali[5]

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili e delle aree date in concessione ad uso parcheggio devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo plateatico deve risultare perfettamente pulita.
4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree private spingendoli su area pubblica, è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride.
5. Nel caso in cui l'area circostante ad un esercizio pubblico o ad un condominio risultasse costantemente imbrattata da rifiuti riconducibili allo scorretto comportamento dei clienti dell'esercizio stesso, o agli abitanti del condominio, rispettivamente il gestore o l'amministratore condominiale sono obbligati a provvedere direttamente alla pulizia dell'area circostante. In caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento, il Sindaco adotta ordinanza a carico del gestore o dell'amministratore condominiale stabilendo un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico dei suddetti soggetti.

Art. 24. - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 25. - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione

[5] Articolo modificato con deliberaci n. 4 del 31.3.2016

Art. 26. - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 27. - Pozzetti stradali

1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Art. 28. - Cibo e carcasse di animali[6]

1. Le carcasse di animali giacenti su suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.
2. E' vietato sfamare gli animali posando sul suolo pubblico prodotti alimentari di qualsiasi genere. Presso le colonie feline registrate dall'ASL competente, gli addetti sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. In particolare il cibo distribuito e i relativi contenitori devono permanere per il tempo strettamente necessario alla consumazione del pasto in orari stabiliti e preventivamente comunicati al Comune e all'ASL competente. Al di fuori di questi tempi deve essere assicurata la rimozione degli alimenti e dei relativi contenitori.

Art. 29. - Cave, cantieri, e attività agricole e combustione di rifiuti vegetali.[7]

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, le cave o i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico innaffiamento dei cantieri e delle cave.
2. Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi e del suolo stesso, versando il tutto sul suolo e nelle condutture pubbliche.
3. Fatta salva la normativa di rango superiore, è vietato bruciare rifiuti all'aperto anche se composti di materiale vegetale proveniente dalla manutenzione di orti, giardini, campi o vivai.
4. Sono esclusi i fuochi accesi su barbeque per la cottura dei cibi alimentati a legna o carbonella i quali devono comunque essere disposti in modo da non arrecare molestia al vicinato con i fumi

Art. 30. - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere

[6] Articolo modificato con delibera cc n. 4 del 31.3.2016
[7] Articolo modificato con delibera cc n. 4 del 31.3.2016

conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, per l'eventuale recupero di parti e per la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti e le autorizzazioni necessarie.

Art. 31. - Rifiuti inerti

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di 2^ categoria – di tipo A.
2. E' vietato in modo assoluto, alle imprese edili, di conferire presso l'isola ecologica comunale, tale tipo di rifiuto.
3. I cittadini residenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti inerti, provenienti da piccoli interventi di manutenzione o riparazione effettuati direttamente nella propria abitazione, all'isola ecologica comunale.
4. E' fatto divieto di scaricare o abbandonare tali rifiuti lungo i cigli stradali o in qualunque luogo diverso da quanto indicato nei commi 1 e 3. E' altresì vietato l'utilizzo di tali materiali come riempimento stradale.

Art. 32. - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata[8]

1. In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di allontanare la neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio.
3. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
4. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via e per il quale esistano accessi carrabili di spalare la neve per l'intera larghezza degli stessi, evitando accumuli che ostacolino la circolazione.

Art. 33. - Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
3. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.
4. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.
5. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate anche dal funzionario del Comune responsabile del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 34. - Sanzioni

1. Per le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 (cinquanta/00) a euro 310 (trecendodieci/00).

[8] Aricolo modificato con delibera cc n. 4 del 31.3.2016

Art. 35. - Norma finale

2. Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e le normative citate in Regolamento.

ALLEGATO "A"

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

N°	**Tipologia rifiuti**
1.	imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (di carta, cartone, plastica, legno, metallo)
2.	contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine)
3.	sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
4.	accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati, ecc.
5.	frammenti e manufatti di vimini e sughero
6.	paglia e prodotti di paglia
7.	scarti in legno di falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di compensati e di pannelli in materiale legnoso, trucioli, segatura
8.	Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile
9.	ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta
10.	feltri e tessuti non tessuti
11.	Pelle e similpelle
12.	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali
13.	Materassi ed imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici minerali, ecc.
14.	moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
15.	materiali vari in pannelli (legno, gesso e plastica, ecc.)
16.	frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
17.	manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc.
18.	cavi di materiale elettrico in genere
19.	nastri abrasivi
20.	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive
21.	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate,prodotti alimentari anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, scarti ittici, caseina, sanse esauste, ecc.
22.	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)
23.	residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
24.	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad eccezione degli pneumatici[9]
25.	Accessori per l'informatica (floppy disk, cd, dvd e simili)
26.	Rifiuti di materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
27.	Frazione organica umida[10]

[9] Modificato con delibera cc. n. 4 del 9.2.2010
[10] Modificato con delibera cc. n. 4 del 9.2.2010